

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 3-20 agosto 2021

## *Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>Cause riunite C-38/21 e C-47/21 GERMANIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BANCA D'ITALIA ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p><b>Tutela dei consumatori</b> <b>Contratto di leasing - Qualificazione come contratto di credito al consumo - Informazioni obbligatorie - Diritto di recesso - Decadenza per decorso dei termini- Esercizio abusivo del diritto di recesso</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, art. 10 (“Informazioni da inserire nei contratti di credito”) par. 2 lett. p) e art. 14 (“Diritto di recesso”)</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale della normativa nazionale tedesca nella parte in cui disciplina il contenuto delle clausole contrattuali che regolano il tasso di interesse e l'esercizio del diritto di recesso. Dubbio se ai fini della decorrenza dei termini per l'esercizio del diritto di recesso devono essere fornite in modo completo ed esatto le informazioni prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 ed, in particolare, le modalità di indicazione del tasso degli interessi convenzionali e moratori, la determinazione della indennità da versare nel caso di recesso anticipato, l'indicazione dei requisiti di forma necessari ai fini dell'accesso ad un procedimento stragiudiziale di ricorso. Dubbio sulla compatibilità tra le norme di diritto</i></p>

		<i>internazionale e le norme nazionali in tema di decadenza dall'esercizio del recesso. Dubbio sulla possibilità di configurare un esercizio abusivo del diritto di recesso e, in caso affermativo, quali siano i relativi presupposti nonché dubbio sulla compatibilità dell'eventuale impossibilità di riconoscere un simile esercizio abusivo del recesso con la Costituzione tedesca.</i>
<b>C-50/21 SPAGNA</b>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</p> <p>AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>PCM - UFFICIO COORDINAMENTO AIUTI DI STATO</p>	<p><b>Mercato interno</b></p> <p><b>Libertà di stabilimento - restrizioni - Servizio di trasporto passeggeri con conducente - Autorizzazioni - aiuti concessi dagli Stati</b></p> <p>Compatibilità eurounitaria di disposizioni nazionali che limitano il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente (NCC) ad una ogni trenta licenze di taxi e richiedono autorizzazioni e requisiti aggiuntivi per il trasporto urbano dei medesimi servizi con gli artt. 49 - libertà di stabilimento - e 107 - aiuti concessi dagli stati - TFUE</p>
<b>C-61/21 FRANCIA</b>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>PCM- STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p> <p>AGENTE CEDU</p>	<p><b>Ambiente</b></p> <p><b>Qualità dell'aria - Effetti diretti verticali della Direttiva 2008/50</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 23, concernenti, rispettivamente, i "valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana" e i "piani per la qualità dell'aria".</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di riconoscere ai singoli di un diritto al risarcimento dei danni riguardanti la loro salute in caso di violazione sufficientemente grave, da parte di uno Stato membro - nella specie, la Francia - degli obblighi risultanti dalla direttiva 2008/50/CE.</i></p>
<p><b>Cause riunite C-80/21, C-81/21, C-82/21</b></p> <p><b>POLONIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA</p>	<p><b>Tutela dei consumatori</b></p> <p><b>Contratto di mutuo ipotecario denominato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF) - Clausole abusive - Nullità del contratto o della singola clausola abusiva- Possibilità per il giudice di integrare il contenuto del contratto modificando il contenuto della clausola</b></p>

	<p>CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p><b>abusiva- Prescrizione del diritto del consumatore al rimborso delle rate indebitamente pagate- Dies a quo</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice di non dichiarare il carattere abusivo dell'intera clausola contrattuale ma soltanto di quella sua parte che ne comporti l'abusività, lasciando in questo modo parzialmente efficace tale clausola.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice, dopo aver dichiarato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza la quale l'intero contratto non potrebbe rimanere in vigore, di modificare la rimanente parte del contratto interpretando la volontà delle parti, se favorevole al consumatore, ovvero di integrarlo con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo, anche se il consumatore accetti che il contratto venga dichiarato nullo.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che non comporti la nullità del contratto, di integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale secondo la quale il diritto di un consumatore al rimborso di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, si prescrive dopo il decorso del termine di dieci anni che inizia a decorrere dalla data in cui ogni singolo pagamento da parte del consumatore è stato eseguito, anche se il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola.</i></p>
<p><b>C-132/21 UNGHERIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b> <b>Presunta violazione dei dati personali - decisione dell'Autorità di controllo - reclamo-ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale - effetti della sentenza civile</b></p>

	<p>GPDP – GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p><b>sul procedimento amministrativo – rapporto tra autorità di controllo e autorità giurisdizionale - principio della certezza del diritto</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 51, par 1 - autorità di controllo - 52, par 1 – indipendenza - 77, par 1 - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – 79, par 1 - diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – del reg (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche alla luce dell’art 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.</p> <p><i>Dubbio se il ricorso amministrativo avverso una decisione dell’Autorità di controllo nazionale costituisca uno strumento per l’esercizio dei diritti pubblici e il ricorso giurisdizionale costituisca uno strumento per azionare i diritti privati; in caso di risposta affermativa e nel caso che l’interessato eserciti contemporaneamente il suo diritto di proporre reclamo innanzi all’autorità amministrativa e all’autorità giurisdizionale , se l’autorità di controllo e il giudice amministrativo, incaricati di esaminare i ricorsi amministrativi, abbiano la competenza prioritaria a determinare l’esistenza una violazione o, al contrario, la stessa autorità amministrativa e l’autorità giurisdizionale siano obbligate autonomamente a verificare l’esistenza di detta violazione con la possibilità di giungere a risultati divergenti.</i></p>
<p><b>C-153/21 LUSSEMBURGO</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Protezione internazionale - Domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minore in uno Stato membro diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore - Ammissibilità</b></p> <p>Interpretazione dell’articolo 33 (“Domande inammissibili”), paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 23 della direttiva</p>

		<p>2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se uno Stato membro possa dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minorenne in uno Stato membro diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore in virtù del fatto che le autorità del paese che ha già riconosciuto la protezione internazionale agli altri componenti della famiglia del richiedente garantiscono che, all'arrivo del minore e al ritorno degli altri familiari, detto minore potrà godere di un titolo di soggiorno e degli stessi vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione.</i></p>
<b>C-154/21 AUSTRIA</b>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA GPDP – GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p><b>Tutela dei Dati Personali</b> <b>Diritto di accesso- Diritto alle informazioni connesse alla trasmissione dei propri dati personali</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE il diritto di accesso si limiti ad informazioni relative a categorie di destinatari qualora, in vista di una comunicazione, questi non siano ancora stati specificamente individuati, mentre, debba necessariamente estendersi anche ai destinatari individuali di tali comunicazioni qualora i dati siano già stati comunicati.</i></p>
<b>C-158/21 SPAGNA</b>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA: MIN. INTERNO:</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo (MAE)</b></p> <p>Interpretazione della decisione quadro del Consiglio n. 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna</p>

	<p>MIN. AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>tra Stati membri con particolare riferimento ai motivi di rifiuto di esecuzione di un MAE</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per il giudice dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un MAE eccependo il difetto di competenza a emetterlo da parte del giudice dello Stato membro di emissione.</i></p>
<p><b>C-164/21 LETTONIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ISTRUZIONE</p> <p>PCM – UFFICIO COORDINAMENTO AIUTI DI STATO</p>	<p><b>Aiuti di stato</b></p> <p><b>Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di organismo di ricerca</b></p> <p>Interpretazione della nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» di cui all'art. 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità ad un "organismo di ricerca" di un organismo di diritto privato che svolge varie attività principali, tra cui l'attività di ricerca, ma i cui ricavi provengono prevalentemente dalla prestazione di servizi d'istruzione a titolo oneroso.</i></p>
<p><b>C-179/21 GERMANIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p><b>Tutela dei consumatori/Concorrenza</b></p> <p><b>Contratti a distanza - Vendita di prodotti <i>on line</i> - Garanzia del produttore - Obblighi di informazione nei confronti del consumatore</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 6 (<i>"Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali"</i>), paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE relativamente all'esistenza e alla portata di obblighi di informazione su una garanzia del produttore e interpretazione dell'articolo 6 (<i>"Garanzie"</i>), paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.</p> <p><i>Dubbio se l'esistenza di una garanzia fornita dal produttore di un bene faccia sorgere in capo al venditore un obbligo di informazione verso il consumatore ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/83/UE. In caso di risposta negativa, dubbio se la mera menzione della garanzia faccia sorgere il suddetto obbligo di informazione, anche qualora sia facilmente comprensibile per il consumatore</i></p>

		<p><i>che il professionista si limita a rendere accessibili informazioni del produttore sulla garanzia.</i></p> <p><i>Dubbio se debbano essere indicati dal venditore, oltre all'oggetto e al nominativo di chi presta la garanzia, anche gli elementi essenziali per farla valere, la sua durata e l'ambito territoriale di operatività.</i></p>
<p><b>C-190/21</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AG DOGANE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p> <p>ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Competenza giurisdizionale internazionale in caso di azioni promosse contro un prestatore di servizi di pagamento con riguardo a giochi d'azzardo online vietati</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 7, punti 1, e 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis).</p> <p><i>Dubbio sulla competenza giurisdizionale in relazione all'azione esercitata dal titolare di un conto presso una società con sede in altro Stato membro, che presta servizi di pagamento via internet, a seguito dell'esecuzione da parte di detta società, su disposizione del titolare del conto, di una serie di pagamenti online nei confronti di vari prestatori di servizi di gioco d'azzardo in altri Stati membri, effettuati prelevando il denaro da un conto presso un istituto bancario situato nello Stato membro in cui risiede il titolare del conto in violazione delle disposizioni vigenti in materia di giochi d'azzardo. Dubbio inoltre sul luogo in cui si sarebbe prodotto nel caso di specie il danno di natura extracontrattuale.</i></p>
<p><b>C-192/21</b> <b>SPAGNA</b></p>		<p><b>Lavoro e Politiche Sociali</b></p> <p><b>Servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima della immissione in ruolo - Riconoscimento ai fini della stabilizzazione del grado individuale-Principio di non discriminazione</b></p> <p>Interpretazione delle clausole 3 e 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), che figura come allegato della direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999.</p> <p><i>Dubbio se i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da parte di un dipendente</i></p>

		<p><i>pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, debbano essere equiparati a quelli prestati da un altro dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del grado individuale.</i></p> <p><i>Dubbio se possano costituire ragioni oggettive che giustificano che i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, non vengano presi in considerazione per la stabilizzazione del grado individuale, sia la circostanza che tali servizi siano già stati valutati e conteggiati per accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo sia la configurazione della carriera verticale dei dipendenti pubblici nella legislazione nazionale.</i></p>
<p><b>C-194/21</b> <b>PAESI BASSI</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE -AG ENTRATE</p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b></p> <p><b>Direttiva IVA - detrazione dell'IVA - omissione nei termini - detrazione - termine di decadenza</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 184 e 185 - rettifica delle detrazioni - della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se un soggetto passivo, che abbia omesso di effettuare la detrazione dell'imposta pagata a monte entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare la detrazione in parola in sede di rettifica.</i></p>
<p><b>C-205/21</b> <b>BULGARIA</b></p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AG. ENTRATE</p> <p>GPDP – GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b></p> <p><b>Indagine penale - Reato intenzionale perseguibile d'ufficio - Raccolta coercitiva dei dati personali - Ordine del giudice - Rifiuto dell'imputato - ammissibilità - Principio di presunzione di innocenza</b></p> <p>Compatibilità di norme nazionali con gli artt. 4, par 1 lett c) - principi applicabili al trattamento di dati personali- 6, par 1, lett a) - distinzione tra diverse categorie di interessati- 8, paragrafi 1 e 2 - Liceità del trattamento dei dati personali - e 10, lettera a), - trattamento di categorie particolari di dati personali della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati</p>

		<p>anche alla luce dell'art 48 CEDU - presunzione di innocenza e diritti della difesa.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria con le predette disposizioni di norme nazionali che prevedono l'obbligo per il giudice di ordinare la raccolta coercitiva di dati personali senza che il giudice possa valutare se sussiste un fondato motivo di ritenere che tale persona abbia compiuto il reato di cui viene accusata e che prevedono, come regola generale, lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell'impronta digitale e il prelievo di campioni per l'elaborazione di un profilo del DNA per tutte le persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d'ufficio.</i></p>
<p><b>C-206/21 FRANCIA</b></p>		<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b>  <b>Diritto di soggiorno di un cittadino UE -</b>  <b>Obbligo di risorse economiche sufficienti in</b>  <b>relazione ad un soggetto disabile</b></p> <p>Compatibilità dell'art 7 della, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri con l'art. 8 CEDU e l'art. 21 CDFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di un cittadino comunitario di soggiornare in uno Stato membro oltre i tre mesi previsti, a causa del fatto che questo goda in quanto disabile, ai fini del suo sostentamento, quasi esclusivamente di una prestazione non contributiva di natura assistenziale erogata dallo Stato membro ospitante, con i relativi oneri posti a carico del sistema di Assistenza sociale di quest'ultimo.</i></p>